



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI del CREATO

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CREATO”, con sede legale in Assisi, via S. Chiara 1.

L’Associazione opera, in Protocollo d’Intesa con la Fondazione SorellaNatura e Amici del Creato; potrà istituire Delegazioni Regionali, Provinciali e Nuclei Territoriali, secondo modalità definite dal Regolamento Generale.

L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche di protezione ambientale e utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di controllo ambientale, interventi, servizi, campagne ed azioni di educazione ambientale, tutte finalizzate alla legalità ambientale e civica, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L’Associazione opera:

- Con autonome iniziative di controllo della legalità ambientale e civica;
- Con iniziative assunte d’intesa con le Istituzioni Nazionali e Territoriali e le FFOO;
- Con iniziative assunte in intesa con le Associazioni fra gli ex appartenenti alle FFOO e d’Arma

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a termine; l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- Amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, ovvero amministrare o gestire le somme provenienti da tale gestione;
- Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte dell’attività;
- Promuovere e/o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima e potrà concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- Costituire, ovvero partecipare, società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- Promuovere ed organizzare: corsi e master di istruzione superiore, seminari; corsi di formazione e di

- orientamento professionale, anche finalizzati all'individuazione di professionalità innovative in campo ambientale e all'occupazione; manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il pubblico;
- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di attività editoriale sotto qualsiasi forma e promozione oggettistica e nel settore dell'editoria e degli audiovisivi e *social* in genere;
 - Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3 - Rapporti istituzionali o culturali

Nel rispetto della propria autonomia istituzionale ed in conformità alle leggi vigenti con particolare riferimento al Terzo Settore, l'Associazione potrà agire con spirito di collaborazione e di solidarietà con altre istituzioni.

Per l'esplicazione delle proprie attività l'Associazione potrà stipulare convenzioni con: Istituzioni Statali e Territoriali, Enti e Organismi pubblici e privati. Nell'ambito della piena autonomia delle proprie attività l'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, potrà anche stabilire rapporti con Università, Organismi ed Istituzioni Scientifiche nazionali ed internazionali.

Articolo 4 - Rapporti con la comunità generale

L'Associazione potrà partecipare a Bandi nazionali ed internazionali, collaborare a piani culturali, progetti nazionali, europei ed internazionale con altri Enti, Università, Fondazioni, Associazioni e Circoli, italiani ed esteri.

Articolo 5 - Fondo di Gestione

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali dei Soci;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti da Organismi Internazionali, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi dai Soci, dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea dei Soci approva entro il 30 aprile di ogni anno, o, qualora ritenuto opportuno, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale. È vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Soci

Fondatori - le persone fisiche che hanno costituito l'Associazione e le persone fisiche e giuridiche che, per meriti riconosciuti dal CDA vengono insignite di tale qualifica.

Ordinari - tutti i cittadini italiani, europei ed esteri, che abbiano frequentato il CORSO BASE o il CORSO JUNIORES istituiti dalla Fondazione: Sorella Natura e Amici del Creato e ne abbiano superato il test conclusivo, ricevendo l'attestato e la tessera di Guardia Ambientale Volontaria Custode del Creato e la cui richiesta d'iscrizione sia accolta dal CDA e versino la quota annuale d'iscrizione; tutti i richiedenti, anche senza la frequenza dei Corsi e possesso attestato di Guardia Ambientale Volontaria Custode del Creato, ammessi dal CDA,

Benemeriti - tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche la cui richiesta d'iscrizione sia accolta dal CDA, e che versino una quota annuale non inferiore ad €500.

Aderenti - tutti coloro i quali, appartenendo ad altre Associazioni - segnatamente quelle degli ex appartenenti alla FFOO e FFAA - hanno positivamente concluso il Corso Base o il Corso Juniores e ricevuto la tessera di G.A.V. Custode Creato. Non pagano quota sociale, possono partecipare a tutte le attività sociali ma non hanno diritto di voto.

Articolo 9 Esclusione, decadenza e recesso

Il CDA decide, a maggioranza, previo parere e/o segnalazione del Collegio dei Probiviri, l'esclusione dei Soci, Fondatori, Ordinari, Benemeriti, per grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di svolgimento delle mansioni sociali come definite dal Regolamento Generale;

- rinvii a giudizio e/o condanne penali.

Senza bisogno di procedere ad esclusione, decadono automaticamente dalla qualifica di Socio: Fondatore, Ordinario, Benemerito, coloro che non adempiono all'obbligo di effettuare il versamento della quota sociale, nei termini fissati dal CDA, di norma entro il 30 Marzo di ogni anno, salvo diversa regolamentazione stabilita dal CDA.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione;

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione CDA-, nell'ambito del quale vengono assegnati gli incarichi di: direttore generale, segretario generale, coordinatore nazionale delle Delegazioni e di economo;
- il Presidente
- il Presidente Onorario
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Garanzia
- il Collegio dei Probiviri
- il Revisore dei Conti.

I componenti degli Organi non percepiranno retribuzione, alcuna, ed avranno diritto, qualora lo richiedano in maniera documentata e congrua, al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione e per l'espletamento dei propri compiti.

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composto dai Soci Fondatori e Ordinari e Benemeriti; i membri del Comitato di Garanzia e di Comitati eventualmente istituiti possono partecipare all'Assemblea e prendere parola ma non hanno diritto di voto

L'Assemblea dei Soci determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi dell'Associazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- eleggere Presidente, il Presidente Onorario, il Vice Presidente
- i restanti membri del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero, non inferiore a cinque e non superiore ad 11, viene determinato dall'Assemblea dei Soci;
- stabilire le linee generali dell'attività dell'Associazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal CDA;
- approvare il Regolamento Generale predisposto dal CDA e deliberare eventuali modifiche statutarie;

L'Assemblea delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo, a favore di uno o più Enti del Terzo Settore, fatte salve le prescrizioni di legge.

Articolo 12 - Convocazione e quorum

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, in video conferenza, in maniera mista.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; ogni socio può esser portatore di un massimo di tre deleghe di altri soci. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto, salvo i casi previsti dal Codice Civile;

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti ed ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, mediante delega scritta, sino a tre soci.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente Onorario o Vicepresidente, in caso di Loro assenza dal Socio più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal chi presiede la riunione medesima e dal segretario verbalizzante, nominato dal Presidente all'inizio dei lavori.

Articolo 13 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione CDA- è composto, dal numero di membri determinato dall'Assemblea,

Resta incarica tre anni ed i membri sono riconfermabili senza limiti di mandato.

Provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Associazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia,

nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il CDA delibera a maggioranza dei presenti, è l'Organo di governo dell'Associazione e provvede, su proposta del Presidente, alla nomina del segretario generale e dell'economo; questi operano secondo le direttive del Presidente e del CDA.

Articolo 14 - Presidente

Il Presidente è anche legale rappresentante dell'Associazione. La legale rappresentanza può tuttavia esser conferita, con motivata delibera del CDA, ad altro. Il Presidente coordina le attività sociali secondo i deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, gestisce, coadiuvato dal Vice Presidenti, dal segretario generale e dall'economo, le attività operative ed i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e gli Istituti di Credito.

Conferisce deleghe ed incarichi operativi ai Soci.

Articolo 15 - Il Presidente Onorario e il Vice Presidente

Il Presidente Onorario Vice Presidente collaborano con il Presidente secondo le deleghe e direttive del Presidente; lo sostituiscono, nell'ordine Presidente Onorario e V. Presidente, e in caso di assenza od impedimento e in caso di: dimissioni, malattia invalidante, morte. Il sostituto convoca l'Assemblea dei Soci, entro tre mesi dalla data nel caso di uno degli eventi indicati, per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16 - Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio d'Amministrazione, ed è composto da 3 a 7 da eminenti personalità del mondo delle Istituzioni.

Il Comitato di Garanzia valuta, annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la necessità, la coerenza dell'attività dell'Associazione con le proprie finalità e con le norme europee, nazionali e territoriali, che regolano l'attività delle G.A.V.

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica tre anni e sono confermabili. Partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea e al CDA. Possono esser revocati dal CDA.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati fra i soci dal CDA. Resta in carica tre anni.

Valuta, su segnalazione del Presidente, o, in casi gravi, autonomamente, la corrispondenza del comportamento dei Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti, con le finalità dell'Associazione e propone al Consiglio d'Amministrazione l'assunzione dei provvedimenti di sospensione o radiazione dall'Associazione stessa.

Elege al suo interno il proprio Presidente

Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è analiticamente definito dal regolamento generale.

Articolo 18 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominati dal CDA su proposta del Presidente, è organo contabile dell'Associazione; resta in carica tre anni. Vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

IL Revisore dei Conti partecipa con voto consultivo alle riunioni del dell'Assemblea dei Soci e del CDA

.

Articolo 19 - Regolamenti

Il Regolamento Generale, definito dal CDA, prevederà, quando necessario, le norme di esecuzione del presente Statuto e l'adeguamento alle norme italiane e ed europee sulle G.A.V, sul volontariato e sul servizio civile.

Articolo 20 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, sollevate in forma scritta ed inoltrate in PEC o posta RR da almeno un terzo dei soci, con autocertificazione ai sensi di legge della firma, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, nominato dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della controversia.

Gli arbitri procederanno gratuitamente in via irrituale e secondo equità. Le loro decisioni saranno inappellabili.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Fondazione

Articolo 24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.